

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE NON COSTITUISCE NÉ PUÒ ESSERE INTERPRETATA COME UNA OFFERTA O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE O ACQUISTARE TITOLI. I TITOLI CUI SI FA RIFERIMENTO NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI AI SENSI DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933 (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO) (IL “SECURITIES ACT”) NÉ IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI L’OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O COMUNQUE VIETATA AI SENSI DI LEGGE (I “PAESI ESCLUSI”). I TITOLI IVI INDICATI NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI O A “U.S. PERSONS” (COME DEFINITE AI SENSI DEL SECURITIES ACT), SALVO CHE SIANO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT O IN PRESENZA DI UN’ESENZIONE ALLA REGISTRAZIONE APPLICABILE AI SENSI DEL SECURITIES ACT. COPIA DELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, O DI PARTI DELLA STESSA, NON SONO E NON POTRANNO ESSERE INVIATE, NÉ IN QUALSIASI MODO TRASMESSE, O COMUNQUE DISTRIBUITE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEI PAESI ESCLUSI

### **TIM: Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso**

Si comunica che, in data 29 gennaio 2026, è intervenuta l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti Ordinari del 28 gennaio 2026 con cui è stata approvata la conversione facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio emesse dalla Società (le “**Azioni di Risparmio**” e, i relativi possessori, gli “**Azionisti di Risparmio**”) in azioni ordinarie TIM, nei termini di cui alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione (rispettivamente: la “**Conversione Facoltativa**”, la “**Conversione Obbligatoria**” e, congiuntamente, la “**Conversione**”). In pari data, è intervenuta anche l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera dell’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio tenutasi in data 28 gennaio 2026 con cui è stata approvata la Conversione Obbligatoria *ex art. 146, comma 1, lett. b*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) (la “**Delibera Rilevante**”).

#### **Azionisti di Risparmio legittimati all’esercizio del diritto di recesso**

Gli Azionisti di Risparmio che non abbiano concorso all’approvazione della Delibera Rilevante (*i.e.* assenti, astenuti e dissenzienti) sono legittimati a esercitare, a partire dal 29 gennaio 2026 e fino al 13 febbraio 2026 (incluso), il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma primo, lett. g) del Codice Civile, per tutte o parte delle Azioni di Risparmio possedute.

#### **Valore di liquidazione**

Il valore di liquidazione unitario dovuto agli Azionisti di Risparmio che eserciteranno validamente il diritto di recesso è pari a euro 0,5117 per azione di risparmio ed è stato determinato, in conformità al criterio di cui all’articolo 2437-ter, comma 3, cod. civ., facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che hanno preceduto la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di TIM chiamata ad approvare la Delibera Rilevante (*i.e.*, il periodo intercorrente tra il 20 giugno 2025 e il 19 dicembre 2025).

#### **Procedura per l’esercizio del diritto di recesso**

Per poter esercitare il diritto di recesso, l’Azione di Risparmio deve: *(a)* aver detenuto le Azioni di Risparmio per le quali intenda esercitare il diritto di recesso al momento dell’apertura dell’adunanza dell’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, *(b)* non aver concorso all’approvazione della Delibera Rilevante e *(c)* aver detenuto tali Azioni di Risparmio ininterrottamente dal momento dell’apertura dell’adunanza dell’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio alla data in cui esercita il diritto di recesso.

Si precisa che colui a favore del quale sia effettuata, successivamente alla *record date* (*i.e.* 19 gennaio 2026), ma prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea Speciale degli Azioni di Risparmio, la 1

registrazione in conto delle Azioni di Risparmio è considerato non aver concorso all'approvazione della Delibera Rilevante ed è, pertanto, legittimato all'esercizio del diritto di recesso.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti di Risparmio legittimati, inviando apposita dichiarazione (la “**Dichiarazione di Recesso**”), utilizzando eventualmente il modello scaricabile messo a disposizione sul sito *internet* di TIM all'indirizzo <https://www.gruppotim.it/it/investitori/azioni/agm.html>, dove è altresì presente una modalità di compilazione guidata della Dichiarazione di Recesso, che dovrà essere spedita **entro 15 (quindici) giorni** dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della Delibera Rilevante - intervenuta in data 29 gennaio 2026 e, dunque, entro il 13 febbraio 2026 incluso - mediante (i) invio di lettera raccomandata all'indirizzo TIM S.p.A., Corporate Affairs, Rif. RECESSO, Via Gaetano Negri n. 1, 20123 MILANO o, in alternativa, (ii) per posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC del socio recedente al seguente indirizzo PEC: [assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it) inserendo nell'oggetto Rif. RECESSO.

Nel caso non venga utilizzato il suddetto modulo messo a disposizione sul sito *internet* di TIM, la Dichiarazione di Recesso dovrà comunque contenere:

- (i) le generalità dell'Azionista di Risparmio recedente e, in particolare, i dati anagrafici (*i.e.*, nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), il codice fiscale (se attribuito), il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e, ove possibile, un numero di telefono e l'indirizzo *e-mail*;
- (ii) il numero delle Azioni di Risparmio per le quali il diritto di recesso viene esercitato;
- (iii) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le Azioni di Risparmio oggetto di recesso, con i dati relativi al conto titoli.

Fermo quanto detto sopra, la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso è attestata da una comunicazione che, su richiesta dell'Azionista di Risparmio recedente, l'intermediario presso cui sono depositate le Azioni di Risparmio oggetto di recesso dovrà inviare alla Società entro il termine per esercitare il diritto di recesso (la “**Comunicazione**”). In particolare, la Comunicazione dovrà attestare:

- la titolarità ininterrotta delle Azioni di Risparmio per le quali viene esercitato il recesso in capo all'Azionista di Risparmio recedente da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 28 gennaio 2026 che ha adottato la Delibera Rilevante e sino alla data della Comunicazione;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni di Risparmio in relazione alle quali il diritto di recesso è stato esercitato; in caso contrario, l'azionista di risparmio recedente dovrà provvedere a inviare alla Società entro il termine per l'esercizio del diritto di recesso, come condizione per il legittimo esercizio del diritto di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio o dal soggetto a favore del quale sono previsti altri vincoli sulle Azioni di Risparmio, con il quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile alla liquidazione delle Azioni di Risparmio in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, ai sensi delle istruzioni date dall'Azionista di Risparmio recedente.

Si precisa infine che gli Azionisti di Risparmio che eserciteranno il diritto di recesso non potranno aderire alla Conversione Facoltativa e non parteciperanno alla Conversione Obbligatoria, né potranno quindi beneficiare del conguaglio previsto per le due ipotesi.

### **Liquidazione delle Azioni di Risparmio per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso**

Per l'illustrazione dei principali passaggi della procedura di liquidazione delle Azioni di Risparmio per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, si rimanda al paragrafo 18 A della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, e messa a disposizione del pubblico il 29 dicembre 2025 in vista dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 28 gennaio 2026, come disciplinati dall'art. 2437-quater del cod. civ., fermo restando che le informazioni di dettaglio saranno comunicate nelle fasi successive.

In particolare, le informazioni relative alla procedura di liquidazione - incluso il numero delle Azioni di Risparmio Oggetto di Recesso, le modalità e i termini dell'offerta in opzione e in prelazione nonché l'eventuale offerta sul mercato - saranno comunicate al mercato con le modalità previste dalla normativa vigente, con comunicazioni pubblicate sul sito *internet* della Società <https://www.gruppotim.it/it/investitori/azioni/agm.html> nonché sul quotidiano "*Corriere della Sera*".

Si precisa infine che la liquidazione delle Azioni di Risparmio Oggetto di Recesso avverrà prima dell'avvio del periodo di adesione alla Conversione Facoltativa e prima della Conversione Obbligatoria.

### **Indisponibilità delle Azioni di Risparmio Oggetto di Recesso**

Ai sensi dell'art. 2437-bis, comma secondo, cod. civ., le Azioni di Risparmio Oggetto di Recesso sono rese indisponibili fino all'esito del procedimento di liquidazione; pertanto, dalla data di esercizio del diritto di recesso fino al termine del procedimento di liquidazione, le predette azioni non potranno essere cedute o, comunque, formare oggetto di atti di disposizione.

### **Condizioni**

Si precisa sin d'ora che l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso è condizionata all'avveramento delle condizioni cui è subordinata la Conversione, ovverosia:

- a) la circostanza che l'esborso massimo da corrispondersi da parte della Società per la liquidazione delle Azioni di Risparmio Oggetto di Recesso che non siano acquistate dai soci o collocate a terzi a esito del procedimento di cui all'articolo 2437-quater cod. civ., non superi un importo pari a complessivi Euro 100.000.000,00 (la **"Condizione Stop-Loss"**). La Condizione Stop-Loss deve intendersi posta nell'interesse esclusivo della Società e, pertanto, rinunciabile in tutto o in parte dalla stessa unilateralmente e a propria discrezione; e
- b) la circostanza che avverso la deliberazione di riduzione di capitale assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti Ordinari del 28 gennaio 2026 non sia presentata opposizione da parte dei creditori della Società entro il termine di 90 giorni dall'iscrizione della delibera di riduzione di capitale presso il competente registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2445, comma 3, cod. civ., o, in caso di opposizione, intervenga l'autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell'art. 2445, comma 4, cod. civ., entro il termine di 6 mesi (prorogabile dalla Società di massimi ulteriori 3 mesi) dall'iscrizione della deliberazione di Riduzione di Capitale presso il registro delle imprese (termine di 6 mesi, come eventualmente prorogato, decorso inutilmente

il quale la condizione si considererà non avverata) (la “**Condizione Riduzione di Capitale**”).

Pertanto, in caso di mancato avveramento di dette condizioni, le Azioni di Risparmio Oggetto di Recesso torneranno nella disponibilità dei relativi possessori senza addebito di oneri o spese a loro carico.

La Società darà informazione circa l'avveramento o meno della Condizione Stop-Loss (o l'eventuale rinuncia alla medesima) e della Condizione Riduzione di Capitale a mezzo di un comunicato stampa che sarà pubblicato, tra l'altro, sul proprio sito internet (<https://www.gruppotim.it/it/investitori/azioni/agm.html>) secondo i termini e le modalità di legge.